



## Banking and finance

---

### HIGHLIGHTS

- ▼ Banca d'Italia. Pubblicato il *vademecum* per la corretta compilazione delle segnalazioni inviate sulla base informativa DORA
- ▼ EBA. Avviata una consultazione sugli obblighi informativi relativi ai rischi ESG, alle esposizioni azionarie e all'esposizione aggregata
- ▼ Banca d'Italia. Pubblicata l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti EBA in materia di "*sanction screening*"

---

### ALTRE NOTIZIE

- ▼ Banca d'Italia. Dichiarata la conformità agli Orientamenti congiunti ESAs in ambito MiCAR
- ▼ Consob e Banca d'Italia. Conformità agli Orientamenti congiunti sulle modalità di calcolo dei costi e delle perdite derivanti da gravi incidenti connessi alle TIC



---

## HIGHLIGHTS

### **Banca d'Italia. Pubblicato il *vademecum* per la corretta compilazione delle segnalazioni inviate sulla base informativa DORA**

Banca d'Italia ha aggiornato il proprio *vademecum* (pubblicato lo scorso 17 aprile 2025), indirizzato agli operatori finanziari, sulla corretta compilazione e la risoluzione della maggior parte dei rilievi scartanti, circa le segnalazioni inviate sulla base informativa DORA.

Tale *vademecum* ha l'obiettivo di evidenziare le principali regole tecniche di compilazione più comunemente oggetto di violazione e illustrare le corrette modalità da seguire per evitare che le segnalazioni siano scartate.

Si ricorda che, a partire dal 17 aprile 2025, le entità finanziarie sono tenute a segnalare a Banca d'Italia, tramite la piattaforma INFOSTAT, tutti i gravi incidenti ICT e, su base volontaria, le minacce informatiche significative.

In aggiunta, per le banche, gli istituti di pagamento, i prestatori di servizi di informazione sui conti e gli istituti di moneta elettronica gli obblighi segnaletici si estendono anche agli incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti.

Banca d'Italia ha inoltre ricordato agli operatori che le segnalazioni DORA sono soggette alla verifica delle regole tecniche di compilazione definite nelle "EBA Filing Rules 5.5" e nel documento "Overview of technical checks, validation rules and business checks to be applied by the EBA for RoI reporting".

Il *vademecum* aggiornato precisa al punto 8, rubricato "Errori aggiuntivi EBA", che l'EBA effettuerà ulteriori controlli di qualità sulle segnalazioni DORA rispetto a quelli eseguiti dalla Banca d'Italia, e che, a seguito di tali controlli, potrebbero emergere ulteriori errori rispetto a quelli precedentemente comunicati, che saranno notificati sempre tramite la piattaforma INFOSTAT e che devono essere corretti con la massima tempestività.

Particolarmente gravi sono gli errori identificati con la dizione "Rilievo scartante EBA", in quanto comportano lo scarto dell'intera segnalazione da parte dell'EBA.

Link al documento: [clicca qui](#)

### **EBA. Avviata una consultazione sugli obblighi informativi relativi ai rischi ESG, alle esposizioni azionarie e all'esposizione aggregata**

L'EBA ha avviato una consultazione pubblica sulle proposte di modifica al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione europea sull'informativa al pubblico del *Pillar 3* ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1623 ("CRR3").

La proposta specifica gli obblighi informativi più stringenti e proporzionati relativi ai rischi ESG, alle esposizioni azionarie e all'esposizione aggregata verso enti del sistema bancario ombra (*shadow banking entities*).

In particolare, il documento di consultazione finalizza l'attuazione dei requisiti di informativa del *Pillar 3* introdotti dal CRR3, tra cui:



- l'estensione dell'ambito di applicazione dell'informativa sui rischi ESG a tutte le istituzioni; e
- la divulgazione di informazioni sulle esposizioni verso il sistema bancario ombra.

In linea con la proposta "Omnibus" della Commissione europea di ridurre i costi di rendicontazione e semplificare la rendicontazione sulla sostenibilità, l'EBA ha elaborato un approccio proporzionato per le informative ESG basato sulla tipologia, sulle dimensioni e sulla complessità dell'ente, con informative semplificate per le banche piccole o non quotate.

Inoltre, la consultazione non introduce alcun nuovo requisito per le banche che già pubblicano informazioni ESG (grandi banche quotate), ma mira a semplificare il processo di *reporting* chiarendo i requisiti esistenti sulla base dell'esperienza acquisita.

A tal fine, introduce considerazioni di materialità in merito alla frequenza di alcune informazioni e garantisce un allineamento completo e permanente con il Regolamento sulla tassonomia (Regolamento (UE) 2020/852) in termini di ambito di applicazione e definizione dei modelli di *Green Asset Ratio* (GAR).

L'EBA chiarisce, inoltre, che le linee guida sull'informativa delle esposizioni deteriorate e in sofferenza (EBA/GL/2018/10, come modificate da EBA/GL/2022/13 ) sono abrogate, in considerazione dell'estensione degli obblighi di informativa sulle esposizioni deteriorate e sulle concessioni alle SNCI (*small and non-complex institution*) quotate e ad altri enti non quotati, in conformità agli articoli 433-ter e 433-quater del CRR 3.

La consultazione durerà fino al 22 agosto 2025

Link al documento: [clicca qui](#)

### **Banca d'Italia. Pubblicata l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti EBA in materia di "sanction screening"**

Banca d'Italia, con nota n. 52 del 19 maggio 2025, ha dichiarato all'EBA l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell'EBA in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l'attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali a norma del Regolamento (UE) 2023/1113 (EBA/GL/2024/15, "Orientamenti dell'EBA").

Gli Orientamenti specificano le politiche, le procedure e i controlli interni di cui gli enti finanziari soggetti a regolamentazione e vigilanza a norma della direttiva (UE) 2013/36, della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva 2009/110/CE dovrebbero dotarsi in conformità dell'articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 e dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE al fine di garantire l'efficace attuazione di misure restrittive dell'Unione e nazionali.

In particolare, tali Orientamenti definiscono le modalità attraverso cui i prestatori di servizi di pagamento (PSP) e i prestatori di servizi in cripto-attività (CASP) effettuano il cd. *sanction screening*, per evitare, tra l'altro, che vengano messi a disposizione fondi o cripto-attività a persone fisiche, giuridiche, organismi o entità destinatari di misure restrittive dell'Unione Europea o nazionali (cd. soggetti designati).

Link al documento: [clicca qui](#)



---

## ALTRE NOTIZIE

### Banca d'Italia. Dichiarata la conformità agli Orientamenti congiunti ESAs in ambito MiCAR

La Banca d'Italia ha dichiarato all'EBA, con nota n. 50 del 9 maggio 2025, la conformità agli Orientamenti congiunti delle ESAs *"Orientamenti sui modelli per le spiegazioni e i pareri legali nonché sul test standardizzato per le cripto-attività, ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR)"* (JC/2024/28).

In particolare, Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti congiunti delle ESAs, i quali specificano:

- il contenuto e la forma della spiegazione e del parere giuridico di cui, rispettivamente, all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del MiCAR; e
- un approccio comune per la classificazione delle cripto-attività a norma del MiCAR.

Nello specifico:

- l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del MiCAR richiede alle banche e SIM di classe 1 di trasmettere all'autorità competente, nell'ambito della notifica di avvio dell'operatività, un parere legale secondo cui il token non è una cripto-attività esclusa dall'ambito di applicazione del MiCAR né un EMT (*e-money token*);
- l'articolo 18 paragrafo 2, lettera e) del MiCAR obbliga gli emittenti specializzati di ART (*asset-referenced token*) a presentare alla propria autorità competente, nell'ambito dell'istanza di autorizzazione, un parere legale secondo cui il token non è una cripto-attività esclusa dall'ambito di applicazione del MiCAR né un EMT;
- l'articolo 97 comma 1 del MiCAR richiede alle ESAs di definire all'interno dei propri orientamenti congiunti un test standardizzato per la classificazione delle cripto-attività.

Gli Orientamenti si applicano dal 12 maggio 2025.

Link al documento: [clicca qui](#)

### Consob e Banca d'Italia. Conformità agli Orientamenti congiunti sulle modalità di calcolo dei costi e delle perdite derivanti da gravi incidenti connessi alle TIC

Banca d'Italia e Consob hanno dichiarato all'EBA e all'ESMA l'intenzione di conformarsi agli *"Orientamenti congiunti sulla stima dei costi e delle perdite annuali aggregati causati da gravi incidenti connessi alle TIC"*, a norma del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) (JC/GL/2024/34).

Gli Orientamenti congiunti specificano le modalità di calcolo dei costi e delle perdite derivanti da gravi incidenti connessi alle TIC.

In particolare, gli Orientamenti sono indirizzati a: i) banche meno significative; ii) imprese di investimento (SIM); iii) gestori; iv) istituti di pagamento (IP); v) prestatori di servizi di informazione sui conti (AISP); vi) istituti di moneta



## NEWSLETTER

elettronica (IMEL); vii) emittenti di token collegati ad attività; viii) prestatori di servizi per le cripto-attività; ix) fornitori di crowdfunding; x) Poste Italiane S.p.A., per l'attività di Bancoposta; xi) controparti centrali; xii) depositari centrali di titoli; xiii) sedi di negoziazione.

Tali *Guidelines* non si applicano, invece, alle microimprese come definite ai sensi dell'art. 3, par. 1, punto 60) del DORA.

Gli Orientamenti congiunti sono applicabili dal 19 maggio 2025.

*Link* alla Nota - Banca d'Italia: [clicca qui](#)

*Link* alla Avviso - Consob: [clicca qui](#)

MILANO Piazzale Luigi Cadorna, 4  
20123 Milano – Italy  
+39 02 873131  
milano@rplt.it

ROMA Via Venti Settembre, 98/G  
00187 Roma – Italy  
+39 06 80913201  
roma@rplt.it  
roma-rm@rplt.it

TORINO Via Amedeo Avogadro, 26  
10121 Torino – Italy  
+39 011 5584111  
torino@rplt.it

BOLOGNA Via D’Azeglio, 19  
40123 Bologna – Italy  
+39 051 232495  
bologna@rplt.it

BUSTO ARSIZIO Via Goito, 14  
21052 Busto Arsizio – Italy  
+39 0331 173141  
busto@rplt.it

AOSTA Via Croce di Città, 44  
11100 Aosta – Italy  
+39 0165 235166  
aosta@rplt.it

